

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**Causa **12053/20**

R.G.A.C.

Verbale dell'udienza
a trattazione scritta

Oggi **9 luglio 2021 ore 10.37** il giudice, esaminato il registro informatico; rilevato che solo la convenuta ha depositato nota scritta nel termine assegnato all'udienza a trattazione scritta 27 maggio 2021; ritenuto che:

- l'udienza a trattazione scritta 27 maggio 2021 è stata fissata con ordinanza 26 aprile 2021 al preciso scopo di consentire all'opponente di replicare alle difese dell'opposta;

- nella predetta ordinanza 26 aprile 2021 era espressamente precisato che <<*il verbale dell'udienza a trattazione scritta, la cui data è nota, non sarà oggetto di autonoma comunicazione, essendo agevolmente consultabile mediante gli strumenti del P.C.T. (cfr., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 9 luglio 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24531.pdf>; Trib. Bologna, ord. 18 dicembre 2020, <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24679.pdf>)>>;*

- l'opponente non ha depositato la nota scritta nel termine ad esso assegnato (25 giugno 2021);

- l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, mentre a fronte delle puntuali allegazioni e della copiosa produzione di parte opposta (comprensiva del preventivo formulato dalla società nella cui posizione l'opposta è subentrata e dell'accettazione dell'opponente), le une e le altre non specificamente contestate, gli argomenti svolti dall'opponente appaiono del tutto generici e inconferenti;

- va pertanto concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

- è in ogni caso auspicabile una soluzione amichevole;

- sono stati chiesti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

- va accolta l'istanza di assegnazione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, da redigersi nel rispetto del principio di sinteticità e chiarezza;

- nella fissazione della data della nuova udienza si tiene conto della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo (2017-2019);

- nel caso di specie, si assegna termine per una sintetica memoria, il cui contenuto è meglio descritto in dispositivo, da depositarsi in via telematica prima della nuova udienza: dopo aver esaminato le (quattro) memorie e dunque analizzato le deduzioni, le istanze e le eccezioni formulate dalle parti, il giudice, ove non appaia necessario sentire i difensori (e avuto riguardo ai possibili mutamenti del diritto processuale dell'emergenza epidemiologica, allo stato applicabile sino al 31 luglio 2021), potrà dare i provvedimenti del caso con ordinanza anteriore all'udienza, da comunicarsi ai sensi dell'art. 136 c.p.c.;

p.q.m.

A)

visto l'art. 648 c.p.c.

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

B)

visti gli artt. 175 e 183, c.p.c.



- **assegna alle parti** con decorrenza dal **7 ottobre 2021** (giorno non computato nel termine) i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito di memorie **estremamente sintetiche**: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli **atti introduttivi o nei successivi scritti** (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*;

- **fissa** la nuova udienza **giovedì 17 febbraio 2022 ore 10.30 per l'esame delle eventuali istanze istruttorie**: le parti potranno depositare **entro il 10 febbraio 2022** una estremamente sintetica **memoria autorizzata**, articolata per punti, con la quale **prendere posizione in ordine alle deduzioni di controparte**, riferire circa eventuali trattative per una definizione amichevole della controversia e formulare o confermare le **istanze ai fini dell'eventuale prosieguo del processo**; in assenza di questioni particolari (che, se effettivamente sussistenti, potranno essere segnalate dai difensori con la predetta memoria), il giudice potrà dare con ordinanza i provvedimenti del caso anche prima della nuova udienza, salva la facoltà per i difensori di chiedere al giudice la loro audizione;

- **invita caldamente** le parti ad una **soluzione amichevole possibilmente prima del deposito delle note scritte e comunque della prossima udienza**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice
Antonio Costanzo

